

FOGLIO INFORMATIVO “TIME DEPOSIT” *Deposito Vincolato*

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CONTO TWIST è un marchio registrato di BANCA VALSABBINA S.C.p.A.
Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia
Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988
www.contotwist.it info@contotwist.it
Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

CHE COS'E' IL “TIME DEPOSIT”

Caratteristiche

Il servizio Time Deposit è una forma di deposito, a tempo determinato ed ad un tasso prestabilito, regolata contabilmente su un conto corrente di pari intestazione, con la quale la Banca restituirà alla scadenza il capitale e gli interessi pattuiti. L'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di vincolo pattuito.

E' ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit a mezzo addebito del conto corrente. L'estinzione per qualunque causa del conto corrente collegato comporta l'automatica estinzione dell'operazione di Time Deposit.

Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale sulle singole operazioni vincolate.

Non è consentita la riduzione della durata del vincolo né l'estinzione anticipata parziale. La richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente collegato, comporterà da parte della Banca l'applicazione di una penale pari all'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto.

Il tasso di interesse concordato con il Cliente rimane fisso per tutta la durata della singola operazione di Time Deposit. Gli interessi creditori, computati al tasso convenuto per tutto il periodo di vincolo, saranno corrisposti alla scadenza del vincolo o delle cedole prestabilite, con accredito diretto sul conto corrente collegato.

Alla scadenza prevista, l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente, senza che vi sia possibilità di rinnovo e la somma corrispondente, maggiorata degli interessi maturati ed al netto della ritenuta fiscale, verrà accreditata sul conto corrente collegato con le modalità ed i termini contrattualmente stabiliti.

Nelle operazioni con piano cedolare, il tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata verrà applicato su tutte le cedole maturate ed in corso di maturazione alla data di estinzione anticipata dell'operazione. Le eventuali cedole precedentemente liquidate sul conto corrente di regolamento verranno stornate e ricalcolate al tasso penalizzato per poi essere nuovamente accreditate in conto corrente contestualmente al rimborso della somma oggetto di vincolo.

Rischi tipici

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate che non possono essere svincolate in via anticipata rispetto alla scadenza determinata, salvo estinzione anticipata;
- Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo interbancario di tutela dei depositi” (www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 Euro (documenti di approfondimento: [“Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti”](#)). Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del “bail-in” in caso di crisi bancarie come introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE recepita con l'attuazione dei D.Lgs. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015. (documenti di approfondimento: [Banca d'Italia “Gestione crisi bancarie”](#) – [Bail-in Guida Abi](#) – [Bail-in informativa ai clienti](#)).

TIME DEPOSIT PROMOZIONALI CON PIANO CEDOLARE

<i>Durata dell'operazione</i>	<i>Tasso creditore nominale annuo *</i>	<i>Periodicità pagamento cedola</i>	<i>Taglio minimo e massimo dell'operazione</i>	<i>Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata**</i>
3 mesi	1,00%	mensile	Minimo: Euro 10.000,00 con multipli di € 500,00 Massimo: Euro 500.000,00	0,00%
6 mesi	1,50%	mensile	Minimo: Euro 50.000,00 con multipli di € 500,00 Massimo: Euro 500.000,00	0,00%

TIME DEPOSIT CON PIANO CEDOLARE

<i>Durata dell'operazione</i>	<i>Tasso creditore nominale annuo *</i>	<i>Periodicità pagamento cedola</i>	<i>Taglio minimo e massimo dell'operazione</i>	<i>Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata**</i>
12 mesi	1,55%	mensile	Minimo: Euro 10.000,00 con multipli di € 500,00 Massimo: Euro 500.000,00	0,00%
18 mesi	1,60%	mensile	Minimo: Euro 10.000,00 con multipli di € 500,00 Massimo: Euro 500.000,00	0,00%
24 mesi	1,80%	mensile	Minimo: Euro 10.000,00 con multipli di € 500,00 Massimo: Euro 500.000,00	0,00%
36 mesi	2,25%	trimestrale	Minimo: Euro 10.000,00 con multipli di € 500,00 Massimo: Euro 500.000,00	0,00%
48 mesi	2,30%	trimestrale	Minimo: Euro 10.000,00 con multipli di € 500,00 Massimo: Euro 500.000,00	0,00%
60 mesi	2,35%	trimestrale	Minimo: Euro 10.000,00 con multipli di € 500,00 Massimo: Euro 500.000,00	0,00%

* al lordo della Ritenuta fiscale del 26%

**La richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del Conto Corrente, comporterà da parte della Banca l'applicazione del tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata. In caso di Time Deposit con liquidazione periodica degli interessi tramite piano cedolare, il "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata" verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione anticipata; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul Conto Corrente al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata" prima di essere nuovamente accreditate in Conto Corrente contestualmente al rimborso della quota capitale ("Importo dell'operazione").

- Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 0,00
- Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: cedola periodica e rimborso del capitale alla scadenza dell'operazione. Computo effettuato considerando l'anno civile (365/366)
- Recupero imposta di bollo: nella misura prevista dalla legge

Valute

- Valuta accredito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma vincolata, delle cedole e degli interessi netti maturati alla scadenza dell'operazione o alla data di estinzione totale anticipata:
data scadenza operazione/data estinzione operazione
- Valuta addebito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma da vincolare:
data addebito c/c di regolamento

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso (ripensamento)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 duodecies del Codice del Consumo il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni, a decorrere dalla conclusione del contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies dello stesso Codice. Il recesso dal contratto di conto corrente determina la conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale.

Recesso dal contratto (*estinzione anticipata prima della scadenza*)

Non è consentita la riduzione del vincolo né l'estinzione anticipata parziale. La richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente ordinario, comporterà da parte della Banca l'applicazione di una penale pari all'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto, come indicato nella sezione "Condizioni economiche" contenuta nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il giorno di scadenza del deposito

Reclami

1. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante: i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia; ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@lavalsabbina.it iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
2. Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
 - 30 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
 - 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
 - 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca;
3. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

A1. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca;

A2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure

attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2 del presente articolo.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca;

B2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it)

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2 del presente articolo.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it e www.camera-consob.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2 del presente articolo.

C5. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LEGENDA

Requisiti minimi di accesso	Sono i requisiti minimi indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, etc.)
Vincolo	Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E' pari alla durata del time deposit.
Tasso nominale annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) vincolate, che sono poi accreditati sul conto corrente collegato al servizio, al netto delle ritenute fiscali.
Valuta	Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate o addebitate.

Cedola	Interessi sulle somme depositate corrisposti periodicamente alle scadenze pattuite al netto delle ritenute fiscali.
Penale estinzione anticipata	Applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto.